



COMUNE DI LIMANA
Provincia di Belluno

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

L'anno **duemilacinque** il giorno **diciannove** del mese di **dicembre** alle ore **19.30** in seguito a convocazione si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori (Consiglieri presenti n. 16, su 17 assegnati e 17 in carica):

SOMMACAL Elvi	P	BALANZA Piero	P
FONTANA Edi	P	MORALES Giorgio	P
FAVERO Mario	A	TALO Michele	P
CIBIEN Giorgio	P	PUPPATO Giovanni	P
BRISTOT Roberto	P	SPONGA Dino	P
BORTOT Massimo	P		
CAVALET Dario	P		
PRADE Fabio	P		
REOLON Ernesto	P		
CIBIEN Manolo	P		
DE MARCH Simonetta	P		
D'INCA' Daniela	P		

Assiste il Segretario Comunale **dr. Rosario Sergio CAMMILLERI**

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Signor **Elvi SOMMACAL** nella sua qualità di **SINDACO** ed espone l'allegata proposta di deliberazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI GLI INTERVENTI DEI CONSIGLIERI.

SINDACO: presenta la proposta all'ordine del giorno.

BALANZA Piero: poi farà un intervento anche il Consigliere Morales. Abbiamo visto in pre consiglio la delibera, siamo un po' dispiaciuti perché abbiamo visto che la delibera, che è importante, rischia di passare un po' sotto tono. Crediamo che quello che è stato preparato abbia un valore importante. E' un lavoro articolato che secondo noi meritava senz'altro un approfondimento. Avevamo pensato di sollecitare l'Amministrazione nelle prossime occasioni a coinvolgere la minoranza perché in un tema così delicato credo che un lavoro non dico di Commissione, ma quantomeno di gruppo, ci potesse stare, anche perché ci sono alcune considerazioni che vanno fatte soprattutto sul tipo di accessibilità agli atti che hanno questi Consiglieri Comunali. Ogni funzionario ha delle sue determinazioni specifiche su come trattare questi atti e informazioni sensibili. Queste sono le nostre considerazioni. Siamo rimasti un po' dispiaciuti perché crediamo che la cosa se fosse stato possibile passarla a livello di lavoro di gruppo o di Commissione sarebbe stato più opportuno.

MORALES Giorgio: anch'io mi riallaccio a quello che ha detto il consigliere BALANZA per esprimere la mia contrarietà che mi pare sia quella del gruppo per ragioni

sia di metodo che di merito, perché questa è una delibera molto importante. Il Regolamento che ci accingiamo ad approvare è molto importante ed approvarlo con questo metodo non mi sembra corretto. Ne abbiamo discusso nell'ambito del pre consiglio la volta precedente e tutti avevamo concordato sull'opportunità, visti gli interessi in gioco e in conflitto che questo tipo di regolamento va ad esaminare e toccare, che una situazione di questo tipo dovesse essere preceduta da una Commissione e casualmente oggi, perché quando ho la possibilità approfondisco qualche punto all'ordine del giorno, ho anche consultato sul punto un parere di alcuni autori piuttosto importanti sul tema (cita gli autori) che casualmente la pensano come noi perché io potrò anche essere poco responsabile come qualcuno afferma però evidentemente lo sono anche altri al pari di me, espressamente questi autori dicono che un tema di questa portata sarebbe opportuno fosse preceduto da una compiuta, articolata e approfondita discussione in Commissione anche possibilmente presieduta dal Segretario Comunale che comunque dovrebbe essere sicuramente membro della Commissione perché si tratta di temi così complessi e complicati. Il rapporto tra il diritto di accesso e la tutela della riservatezza è uno dei temi più complicati che ci siano e che va a toccare tutte le persone, tutte perché il diritto di accesso è un diritto riconosciuto dalla legge 241/90 a tutti i cittadini, però va a confliggere con il diritto alla riservatezza per cui qualche volta prevale l'uno qualche volta prevale l'altro, ma in una materia così incandescente, non approfondire il tema tramite una Commissione e non poi decriptarlo e parafrasarlo anche per tutti i Consiglieri perché, sono tutti intelligenti i Consiglieri, ma è un tema difficile anche per i giudici e per gli operatori del settore, quindi sarebbe opportuno che prima di approvare un regolamento di questo tipo, si comprendesse tutti, io per primo, cosa si va ad approvare. Mi pare che la Commissione, e sono in buona compagnia perché ho fatto questo riferimento, fosse necessaria.

Sempre rimanendo al metodo, si parla tanto giustamente, anche qua sono sempre in buona compagnia con questi autori, di autonomia degli Enti locali la quale confligge con il fatto che molto spesso, quasi sempre, anche in questa sede, si utilizzano dei modelli standard su base nazionale, quello dell'ANCI sostanzialmente, per poi essere approvati dai vari Consigli Comunali. Questo confligge con il principio dell'autonomia che invece presupporrebbe un'analisi approfondita Comune per Comune in relazione a questo tipo di tema. Anche questo principio vedo che è condiviso. Mi pare che queste due ragioni, la Commissione e la necessità di non impigrirsi sempre su modelli standard, siano le ragioni di metodo per la quale noi siamo contrari.

Per quanto riguarda il merito anche ci sono dei punti di contrarietà.

Affronto solo due punti perché, ripeto, un regolamento così ampio è difficile da esaminare e da valutare con cinque giorni di anticipo rispetto alla deliberazione, ma la scheda n. 33 per esempio, quella che è relativa all'accessibilità da parte dei Consiglieri Comunali, ad un certo punto, verso la fine della scheda, testualmente dice: *"le predette attività possono comportare il trattamento di dati sensibili e giudiziari riguardanti le persone oggetto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, interrogazioni o interpellanze. Queste informazioni, eccetto quelle idonee a rivelare lo stato di salute, possono inoltre essere diffuse ai sensi di Dgl n. 267/2000 ecc. ..."* Da come è formulata questa prescrizione, sembra addirittura che gli stessi Consiglieri Comunali possano accedere a dati, atti, determinazioni, documenti in generale del Comune solo se gli stessi siano collegati, almeno per quanto riguarda i dati sensibili e giudiziari, a mozioni, ordini del giorno, interrogazioni, interpellanze. Almeno questa è una possibile interpretazione. Sembra che si introduca un limite anche nei confronti dei Consiglieri Comunali perché gli stessi sembra che possano accedere a questi documenti solo se sono collegati a interpellanze, interrogazioni ... il che da un lato è anche assurdo perché spesso l'interrogazione o l'interpellanza può essere effettuata solo se un certo dato è conoscibile e da quell'altro è in contrasto con l'art. 43 del T.U. degli Enti Locali che invece prevede che i Consiglieri Comunali possano avere accesso a qualsiasi atto o documento a prescindere dalla natura degli stessi e dal fatto che si tratti di dati sensibili o meno. E' una questione molto importante perché riguarda anche noi stessi e questo punto io vorrei sottolinearlo e richiederne l'acquisizione e non ho letto solo la massima, ma ho letto tutta la motivazione del Consiglio di Stato, visto che la volta scorsa mi si è detto che io leggo solo le massime, ho stampato tutta la motivazione, come peraltro avevo fatto anche in precedenza. Ci sono delle sentenze che dicono testualmente, il

Consiglio di Stato e TAR Veneto, che i Consiglieri hanno diritto ad accedere a qualsiasi dato a prescindere dal fatto che vi sia una correlazione con un'interrogazione, con un punto all'ordine del giorno, con una mozione. Ogni volta che c'è stato un ricorso da parte di un consigliere comunale, è stato accolto. Qua c'è una sentenza del Consiglio di Stato e del TAR, io ne chiedo l'acquisizione - *allegati 1) e 2)* - perché la problematica, pur essendo una problematica dai connotati tecnici di una certa difficoltà per tutti, riguarda tutti e per quanto riguarda la scheda n. 33, i Consiglieri Comunali. Io sono da un lato contrario a questo tipo di approvazione di questo testo, sia per una questione di metodo che ho indicato sia per le ragioni di merito che sto esponendo. Per quanto riguarda poi il merito, anche per quanto concerne l'accesso da parte dei privati che è un accesso meno intenso perché i Consiglieri Comunali hanno un accesso espressamente previsto da una norma particolare che è quella del testo unico degli enti locali e i privati hanno un diritto di accesso previsto dalla 241 del 90, è un diritto che comunque se c'è una posizione qualificata e differenziata, prevale rispetto alla riservatezza. Se c'è un interesse concreto ed attuale, al privato non può essere negato l'accesso se si tratta di dati non sensibili. Se si tratta di dati sensibili, per il privato, bisogna vedere caso per caso, ma se il privato ha un interesse di rango pari a quello del destinatario del dato, lo dice sempre il Consiglio di Stato, prevale il diritto di accesso rispetto al diritto di riservatezza. Che poi il Garante qualche volta tenda ad interpretare la normativa in tema di privacy in un'ottica di eccessiva tutela per il privato, relativamente alla sfera di riservatezza del privato, questo può essere un dato vero, ma il Garante è un organo amministrativo non un organo giurisdizionale e le decisioni del Garante sono soggette a tutela giurisdizionale. I giudici amministrativi sono sistematicamente orientati nel senso di accogliere in maniera piuttosto ampia il diritto di accesso. Per i Consiglieri Comunali in maniera amplissima senza necessità di alcuna motivazione e limitazione. Alla luce di ciò e il Segretario mi dirà se è vero, io propongo un emendamento nella scheda n. 33, nel secondo periodo che è quello che ho letto poc'anzi, comunque di secondo periodo ce n'è uno solo, non è che ci si possa sbagliare. In pratica è l'ultimo periodo della scheda 33. Al posto di come è formulato propongo il seguente emendamento:

"Le predette attività possono comportare anche il trattamento di dati sensibili e giudiziari, da parte dei Consiglieri Comunali, senza alcuna limitazione e senza la necessità di alcuna motivazione".

Questo non fa altro che riflettere l'orientamento uniforme del Consiglio di Stato. Mi pare un emendamento importante e da approvare perché in caso contrario introdurremmo un limite che va in contrasto a quella che è la giurisprudenza uniforme e che potrebbe essere foriero anche di un contenzioso. Lo dico nell'interesse del Comune perché un Consigliere Comunale che si vede denegato, anche a ragione veduta, sulla base di questa formulazione, un dato o un documento, potrebbe fare il ricorso al TAR, fare spendere soldi al Comune, che con ogni probabilità perderebbe anche la causa perché l'orientamento è piuttosto uniforme. Io propongo questo emendamento per il quale voterò a favore, però rimango contrario al testo nel suo complesso, sia per le ragioni di metodo sia di merito, indicate.

SEGRETARIO: nel 2003 è stato approvato il Dlg 196 che ha creato un nuovo codice in sostituzione della legge del 1996 sui dati personali. Come indicato nella premessa della delibera, il Dlg ha previsto giustamente una disposizione che prevede che nel caso in cui le leggi dello Stato o altri atti normativi non prevedessero i tipi di operazioni e i dati che si trattano, le Amministrazioni individuassero con apposito regolamento questi tipi di operazioni e questi dati, fermo restando che lo Stato con propria legge avesse individuato già a monte l'interesse e la finalità pubblica. Quindi, lo Stato individua la finalità di interesse pubblico che tu Comune puoi e devi perseguire e nell'ambito di questo il Comune con proprio Regolamento individua le operazioni di trattamento e il tipo di dato sensibile quindi religione, sesso, opinione filosofica, indirizzo politico, tutti questi dati sensibili. E' stato dato un termine che poi è stato prorogato di un altro anno e la scadenza sarebbe il 31 dicembre, dico sarebbe perché sembra che ci sia in corso una proroga al 28 febbraio. Noi in questi mesi ci stavamo adoperando per cercare ognuno nell'ambito del proprio Comune perché chiaramente io sono perfettamente d'accordo con il Consigliere Morales che i Regolamenti vadano fatti su misura per ogni Comune e non vadano presi i Regolamenti tipo, addirittura questo

per me fa particolarmente parte della filosofia e del mio modo di operare. Ebbene il Garante ha detto, è sul sito www.garanteprivacy.it e attenzione che questa comunicazione ce l'ha data il Garante e anche l'ANCI, di non approvare nulla perché le attività dei Comuni sono delle attività molto complesse e delicate e sono per la maggior parte comuni a tutti i Comuni per cui il Garante dice che ANCI e Garante della Privacy lavorano di concerto, per mettere a punto un Regolamento dopo aver approfondito tutti gli aspetti. Siccome la legge prevede che ogni Regolamento per essere approvato deve avere il parere favorevole del Garante, onde evitare di far arrivare 8.900 Regolamenti presso il Garante, il Garante ha fatto un regolamento, dato un parere e poi i Comuni lo approvano. Noi abbiamo aspettato questo Regolamento sperando che fosse esaustivo. Il Regolamento è arrivato da poco e il termine stava scadendo per cui siccome ci sono delle sanzioni sproporzionate rispetto alla violazione delle norme sui dati sensibili, si parla di anni di galera, di migliaia di euro di multe, allora abbiamo visionato il Regolamento con tutte le schede predisposte dal Garante e abbiamo cercato di capire se effettivamente corrispondevano a quello che loro avevano elaborato e alle finalità della legge. Ci siamo accorti, i Segretari della Provincia di Belluno che almeno alcune schede, ma non quella a cui fa riferimento lei, mancano. Per esempio manca quella dell'attività dei tributi, l'attività contrattuale, degli appalti pubblici, dell'archivio e protocollo e per chi ha le farmacie, quella relativa alle farmacie. Ce ne siamo resi conto. Abbiamo contattato il Garante che ha detto che gli dispiace, ma poiché ci vogliono 45 giorni di tempo prima che dia il parere, intanto di approvare questo, nel frattempo di chiedere il parere sulle schede in più elaborate dai Comuni e sulle eventuali modifiche che si devono apportare e il Garante dà il parere. Noi abbiamo individuato delle schede, le abbiamo elaborate sui dati che qui non erano contenuti e li abbiamo mandati al Garante in maniera tale che vi fosse una completezza della situazione. Non sono trascorsi i 45 giorni e non è arrivato il parere prima. Relativamente a questa scheda o ad altri tipi di scheda, questo non è il Regolamento di accesso agli atti, che è un altro, esiste nel Comune di Limana, va coordinato con questo. Questo Regolamento dovrebbe essere la fotografia delle operazioni che vengono fatte in Comune, non ci sono scelte da fare, il Comune non può scegliere. Viene fotografata la situazione e dico che nello svolgimento di quelle attività complesse e numerose che ha il Comune ci sono delle operazioni nell'ambito delle finalità stabilite dallo Stato per cui io tratto i dati sensibili. Quindi ho quelle operazioni, quei dati che tratto, li fotografo, li metto nel Regolamento e da quel momento io sono legittimato a continuare ad elaborare e a trattare quei dati che comunque io ho trattato fino ad ora senza il Regolamento. La scheda 33 si riferisce ai Consiglieri Comunali e dice: *"individuiamo qual è il trattamento, cioè che dati tratto: attività politica, di indirizzo, di controllo, sindacato ispettivo e documentazione dell'attività istituzionale degli organi Comunali. Fonte normativa: tutto il 267, tutto lo Statuto, tutto il Regolamento Comunale. Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento: attività di controllo, di indirizzo politico, sindacato ispettivo e documentazione attività istituzionale di organi pubblici. Tipi di dati trattati: origine razziale, etnica, convinzioni religiose, filosofiche e di altro genere, convinzioni politiche, sindacali, stato di salute, patologie attuali, ecc. Operazioni eseguite: raccolta, elaborazione, raccolta presso interessati, presso terzi ecc."* Poi ci sono particolari forme di elaborazione, ma tutto quello che è stato detto, quindi la tipologia dei dati, le finalità, comprende tutto, cioè un Consigliere in base a questo Regolamento non ha nemmeno un accenno alla limitazione ai suoi diritti di accesso che sono quasi infiniti e su quello sono perfettamente d'accordo con lei. Quindi a mio parere la scheda 33 contiene tutti i diritti che può esercitare un Consigliere e quindi come tale non è limitativa.

MORALES Giorgio: non interveniamo tutti e cinque sul punto dato che è un problema interessante oltre che particolare, ma Segretario, potrebbe essere anche come dice Lei, ma non è del tutto pacifico perché il periodo due per come è formulato potrebbe essere interpretato in maniera limitativa poi queste schede complessivamente, anziché porsi il problema di un contemperamento tra la privacy e l'accesso sono direi quasi inutili perché riproducono per certi aspetti la normativa la pensa come me? *(il Segretario conferma)* mi fa piacere, però nel momento in cui si approvano diventano un Regolamento del Comune e un problema potrebbe porsi. E' un lavoro mastodontico

questo, io mi sono posto questo tipo di problema poi lei fornisce questo tipo di interpretazione che è conforme alle aspettative nostre, però il problema potenzialmente si pone. Mi pare che la responsabilità sia sostanzialmente del Garante per una situazione di questo tipo però a mio modo di vedere non mi pare giusto che il Garante imponga ai Comuni della Repubblica Italiana e non c'è tanto da ridere perché i provvedimenti del Garante spesso sono invalidati dall'autorità giudiziaria quindi il Garante quando è così prevaricatore perché in questo caso lo è stato, non è mica necessario uniformarsi sempre a quello che dice il Garante, anche perché è da due anni che è in vigore questo testo unico e comunque una Commissione si sarebbe potuta già concepire nel tempo ed elaborare con una certa tranquillità questo tipo di Regolamento che è particolarmente complesso. Comunque io prendo atto della sua interpretazione benevola, però non è che io non mi fidi di lei però lei fra cinque anni potrebbe non essere più Segretario Comunale e potrebbe esserci un'interpretazione differente di qualcun altro. Io mi pongo comunque il problema, mi fa piacere che lei dia un'interpretazione conforme alle nostre aspettative però il problema persiste e io sono contrario per le ragioni che ho indicato e sostengo il mio emendamento.

CAVALET Dario: noi ne abbiamo discusso ampiamente in pre Consiglio ed avendo avuto i chiarimenti da parte del Segretario, intendiamo approvare questo Regolamento.

MORALES Giorgio: prima è da sottoporre al voto l'emendamento e poi il regolamento nel suo complesso.

SEGRETARIO: lo possiamo votare, lo votiamo, però non sarebbe giuridicamente legittimo in questo caso perché per poter essere approvato dal Consiglio deve avere il parere del Garante.

MORALES Giorgio: in questo caso ritiro l'emendamento, la contrarietà rimane per le ragioni già esposte.

FONTANA Edi: questo Regolamento non lo digerisce nessuno perché giustamente come diceva il Consigliere Morales, le cose che vengono calate dall'alto sono sempre fastidiose, proprio in un momento in cui si parla di autonomia. Faccio solo un appunto sul discorso del metodo, oltre alla tempistica che ha illustrato bene il Segretario, qualsiasi Regolamento che noi mettevamo insieme con una Commissione sarebbe comunque dovuto passare al giudizio del Garante quindi avremmo dovuto passare questo esame e scendere al volere del Garante. Come Amministrazione abbiamo fatto questa scelta anche perché è una scelta che viene fatta da tutti i Comuni, viene preso questo Regolamento che è stato preparato tra Garante e ANCI proprio per evitare che ci si trovi come Commissione ad elaborare un Regolamento che poi veniva o approvato o non approvato da parte del Garante. Mi permetto di fare questa osservazione per rispondere a queste perplessità sul metodo. Per quanto riguarda il resto siamo anche un po' tutti d'accordo perché purtroppo riceviamo dall'alto delle imposizioni che sono contrarie al federalismo e all'autonomia che tanto si sbandiera senza risultato.

BALANZA Piero: per dichiarazione di voto il nostro gruppo è contrario, avrebbe votato a favore dell'emendamento. A Fontana: il tempo c'era visto che il Segretario ha avuto modo di preparare le integrazioni e quant'altro, quindi c'era anche tempo per fare una Commissione. C'è la proroga probabilmente al 28 febbraio quindi ci saranno altri 60 giorni di tempo per ragionarci sopra, per la Commissione, per le integrazioni da mandare al Garante, certamente nel tempo dei 45 giorni, comunque c'era il tempo e c'è, quindi noi ribadiamo le nostre considerazioni e osservazioni. Una domanda veloce al capogruppo: non ho capito se il Segretario partecipa ai lavori del pre consiglio della maggioranza perché dalle parole del capogruppo

CAVALET Dario: hai capito male perché ho detto: e anche dalle delucidazioni che ci ha dato ora il Segretario

VISTA la proposta di deliberazione allegata e ritenuto di approvarla integralmente;
VISTO il parere nella stessa espresso ai sensi dell'art. 49, comma1, del D. Lgs
267/2000;

CON voti espressi per alzata di mano: favorevoli: 11, contrari: 5 (PUPPATO
Giovanni, MORALES Giorgio, BALANZA Piero, TALO Michele, SPONGA Dino), astenuti: --.

DELIBERA

➤ Di APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Geom. Elvi SOMMACAL

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Rosario Sergio CAMMILLERI

CERTIFICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione:

- viene affissa all'Albo pretorio il _____ e per 15 giorni consecutivi.
- Viene comunicata alla Prefettura il _____

Addì, _____

Il Segretario Comunale
Dr: Rosario Sergio CAMMILLERI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale **CERTIFICA** che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3^a del D. Lgs 267/2000 il _____.

Addì, _____

Il Segretario Comunale
Dr: Rosario Sergio CAMMILLERI

OGGETTO: Approvazione Regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

IL SINDACO

PREMESSO CHE :

- gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi;
- il medesimo art. 20, comma 2, prevede che detta identificazione debba essere effettuata nel rispetto dei principi di cui all'art. 22 del citato Codice, in particolare, assicurando che i soggetti pubblici:
 - a) trattino i soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per le relative attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa;
 - b) raccolgano detti dati, di regola, presso l'interessato;
 - c) verifichino periodicamente l'esattezza, l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi;
 - d) trattino i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che li rendano temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi;
 - e) conservino i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo;
- sempre ai sensi del citato art. 20, comma 2, detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g);
- il parere del Garante per la protezione dei dati personali può essere fornito anche su "schemi tipo";
- l'art. 20, comma 4, del Codice, prevede che l'identificazione di cui sopra venga aggiornata e integrata periodicamente;

VISTE le restanti disposizioni del Codice;

CONSIDERATO che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato le operazioni svolte, in particolare, pressoché interamente mediante siti web, o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalità di interessati, le interconnessioni e i raffronti tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni

sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché la comunicazione dei dati a terzi;

RITENUTO di individuare analiticamente nelle schede allegate, con riferimento alle predette operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, quelle effettuate da questo Comune, in particolare le operazioni di interconnessione, raffronto tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, di comunicazione a terzi, nonché di diffusione;

RITENUTO, altresì, di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che questo Comune deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);

CONSIDERATO che per quanto concerne tutti i trattamenti di cui sopra è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'art. 22 del Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite; all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;

VISTO il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005 (pubblicato in G.U. n. 170 del 23 luglio 2005);

VISTO lo schema tipo di regolamento sul trattamento dei dati sensibili predisposto dall'ANCI in conformità al parere espresso dal Garante della protezione dei dati personali in data 21 settembre 2005;

VERIFICATA la rispondenza del presente Regolamento al predetto schema tipo e quindi la non necessità di sottoporlo al preventivo parere del Garante;

CONSIDERATA la necessità di dare a detto regolamento la più ampia diffusione nell'ambito della comunità locale attraverso la pubblicazione all'albo pretorio e nel sito Internet del Comune;

RILEVATO che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale e pertanto non ha rilevanza sotto il profilo contabile;

PROPONE

DI APPROVARE l'allegato regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, composto da n° 3 articoli e dalle relative schede ad esso allegate.

Limana, 9.12.2005

IL SINDACO
Geom. Elvi SOMMACAL

Parere di regolarità tecnica: favorevole

Limana, 9.12.2005

Il Responsabile dell' Area dei Servizi
Amministrativi ed alla Persona
Dr. Rosario Sergio CAMMILLERI

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

ARTICOLO 1 Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento in attuazione del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte del Comune nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

ARTICOLO 2 Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili

In attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 20, comma 2, e 21, comma 2, del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, le tabelle che formano parte integrante del presente Regolamento, contraddistinte dai numeri da 1 a 35, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed espressamente elencate nel d.lg. n. 196/2003 (artt. 59, 60, 62-73, 86, 95, 98 e 112).

I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.

Le operazioni di interconnessione, raffronto, comunicazione e diffusione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

I raffronti e le interconnessioni con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal Comune sono consentite soltanto previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi ed indicazione scritta dei motivi che ne giustificano l'effettuazione. Le predette operazioni, se effettuate utilizzando banche di dati di diversi titolari del trattamento, nonché la diffusione di dati sensibili e giudiziari, sono ammesse esclusivamente previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che le prevedono (art. 22 del d.lg. n. 196/2003).

Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali (artt. 11 e 22, comma 5, del d.lg. n. 196/2003).

ARTICOLO 3 Riferimenti normativi

Al fine di una maggiore semplificazione e leggibilità del presente regolamento, le disposizioni di legge, citate nella parte descrittiva delle "fonti normative" delle schede, si intendono come recanti le successive modifiche e integrazioni.

INDICE DEI TRATTAMENTI

N° scheda	Denominazione del trattamento
<u>1</u>	Personale - Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso il Comune
<u>2</u>	Personale / Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso il Comune - attività relativa al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile per il personale e all'invalidità derivante da cause di servizio, nonché da riconoscimento di inabilità a svolgere attività lavorativa
<u>3</u>	Servizi demografici / Anagrafe - gestione dell'anagrafe della popolazione residente e dell'anagrafe della popolazione residente all'estero (AIRE)
<u>4</u>	Servizi demografici / Stato civile - Attività di gestione dei registri di stato civile
<u>5</u>	Servizi demografici / Elettorale - attività relativa all'elettorato attivo e passivo
<u>6</u>	Servizi demografici / Elettorale - attività relativa alla tenuta degli albi degli scrutatori e dei presidenti di seggio
<u>7</u>	Servizi demografici / Elettorale - attività relativa alla tenuta dell'elenco dei giudici popolari
<u>8</u>	Servizi demografici / Leva - attività relativa alla tenuta del registro degli obiettori di coscienza
<u>9</u>	Servizi demografici / Leva - attività relativa alla tenuta delle liste di leva e dei registri matricolari
<u>10</u>	Servizi sociali - Attività relativa all'assistenza domiciliare
<u>11</u>	Servizi sociali - Attività relativa all'assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale
<u>12</u>	Servizi sociali - Attività relativa alle richieste di ricovero o inserimento in Istituti, Case di cura, Case di riposo, ecc
<u>13</u>	Servizi sociali - Attività ricreative per la promozione del benessere della persona e della comunità, per il sostegno dei progetti di vita delle persone e delle famiglie e per la rimozione del disagio sociale

<u>14</u>	Servizi sociali - Attività relativa alla valutazione dei requisiti necessari per la concessione di contributi, ricoveri in istituti convenzionati o soggiorno estivo (per soggetti audiolesi, non vedenti, pluriminorati o gravi disabili o con disagi psico-sociali)
<u>15</u>	Servizi sociali - Attività relativa all'integrazione sociale ed all'istruzione del portatore di handicap e di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale (centro diurno, centro socio educativo, ludoteca, ecc.)
<u>16</u>	Servizi sociali - Attività di sostegno delle persone bisognose o non autosufficienti in materia di servizio pubblico di trasporto
<u>17</u>	Servizi sociali - Attività relativa alla prevenzione ed al sostegno alle persone tossicodipendenti ed alle loro famiglie tramite centri di ascolto (per sostegno) e centri documentali (per prevenzione)
<u>18</u>	Servizi sociali - Attività relativa ai servizi di sostegno e sostituzione al nucleo familiare e alle pratiche di affido e di adozione dei minori
<u>19</u>	Servizi sociali - Attività relativa ai trattamenti sanitari obbligatori (T.S.O.) ed all'assistenza sanitaria obbligatoria (A.S.O.)
<u>20</u>	Servizi sociali - Attività relative alla concessione di benefici economici, ivi comprese le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica e le esenzioni di carattere tributario
<u>21</u>	Istruzione e cultura - Attività relativa alla gestione degli asili nido comunali e dei servizi per l'infanzia e delle scuole materne elementari e medie
<u>22</u>	Istruzione e cultura - Attività di formazione ed in favore del diritto allo studio
<u>23</u>	Istruzione e cultura - Gestione delle biblioteche e dei centri di documentazione
<u>24</u>	Polizia municipale - Attività relativa all'infortunistica stradale
<u>25</u>	Polizia municipale - Gestione delle procedure sanzionatorie
<u>26</u>	Polizia municipale - Attività di polizia annonaria, commerciale ed amministrativa
<u>27</u>	Polizia municipale - Attività di vigilanza edilizia, in materia di ambiente e sanità, nonché di polizia mortuaria
<u>28</u>	Polizia municipale - Attività relativa al rilascio di permessi per invalidi
<u>29</u>	Rilascio delle licenze per il commercio, il pubblico esercizio, l'artigianato e la pubblica sicurezza
<u>30</u>	Avvocatura - Attività relative alla consulenza giuridica, nonché al patrocinio ed alla difesa in giudizio dell'amministrazione nonché alla consulenza e copertura assicurativa in caso di responsabilità civile verso terzi dell'amministrazione
<u>31</u>	Politiche del lavoro - Gestione delle attività relative all'incontro domanda/offerta

	di lavoro, comprese quelle relative alla formazione professionale
32	Gestione dei dati relativi agli organi istituzionali dell'ente, dei difensori civici, nonché dei rappresentanti dell'ente presso enti, aziende e istituzioni
33	Attività politica, di indirizzo e di controllo, sindacato ispettivo e documentazione dell'attività istituzionale degli organi comunali
34	Attività del difensore civico
35	Attività riguardante gli istituti di democrazia diretta